

Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

* * *

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 12-09-2024

Ufficio: 5^ SETTORE - UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Oggetto: Ordinanza sindacale relativa alla regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti presso il territorio comunale delle isole Egadi

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di settembre, il SINDACO Forgiione Francesco

IL SINDACO

Nelle more della predisposizione e successiva approvazione del Regolamento comunale organico sugli obblighi e divieti in materia dei rifiuti;

Dato atto che il Comune di Favignana è attualmente sprovvisto di uno strumento atto a regolamentare e regolare il corretto smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio comunale;

Considerato che il Comune di Favignana è interessato da reiterati abbandoni ad opera di ignoti sia in centro urbano quanto nelle aree periferiche, oltre che lungo le coste nonché anche le cave presenti;

Ritenuto che tale situazione determina grave pregiudizio per le evidenti condizioni di degrado urbano legato al concreto rischio igienico sanitario, oltre che un danno ambientale andando ad arrecare pregiudizio a determinate aree del territorio comunale che Questo Ente intende valorizzare e preservare, visto il loro inestimabile valore sia naturalistico che storico-culturale;

Valutato che i rifiuti conferiti non correttamente, i quali generano un accumulo degli stessi nei pressi dei mastelli dedicati al servizio di raccolta porta a porta del servizio di igiene urbana attualmente in itinere presso il territorio comunale, possano rappresentare una forte attrazione per gli animali i quali possono spargere il contenuto in tutta l'area limitrofa.

Dato atto che Questo Ente si vuole dotare di uno strumento di repressione dei trasgressori al corretto conferimento del rifiuto, secondo calendario annuale, esponendo lo stesso all'esterno dei mastelli causando miasmi oltre che il depauperamento dello stesso causandone la fuoriuscita sul demanio comunale a causa della rottura causata dall'azione degli agenti atmosferici.

Premesso:

- che il Decreto legislativo 03.04.2006, n° 152, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano, tra le tante cose, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse funzioni, promuovendo il recupero delle stesse al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- che la corretta gestione ambientale dei rifiuti il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo dell'Amministrazione Comunale;
- che l'Articolo 6-ter1.1371 2023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 1 giugno 2001, n. 231) apporta modifiche sia al d.lgs. 1521 2006 (cd. Codice dell'ambiente) sia al Codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente;
- che il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 in Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210) (GU Serie Generale n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41), entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022;

- Considerato il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105 e convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti;

Preso atto:

- Della Delibera di Giunta reg. n°125 del 09-08-2016 – Servizio di gestione integrata dei rifiuti- Approvazione Piano comunale di raccolta ex art. 10 comma 3 l.r. n9/2010 e s.m.i.;
- Del “Contratto di servizio redatto ai sensi dell’Art. 203, comma 1 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Favignana CUP E39D16010360004 – CIG 709349486C. del 25/02/2019;
- Dell’Ordinanza Sindacale n°26 del 17 Dicembre 2018 – Disposizioni per l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’RSU;
- Che il calendario annuale della raccolta porta a porta, fornito dalla “Econord S.p.A.” in qualità di Gestore del servizio di igiene urbana, riporta le tipologie di rifiuti ammessi, oltre che le modalità e le fasce orarie di esposizione dei mastelli;

Tenuto conto:

- **che** obiettivo dell'Amministrazione è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l'adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l'azione;
- **che** le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria laddove protrattamene disattese;
- **che** in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;

Viste:

- la legge n. 689/81 ed in particolare gli artt.13 e 16 c.2 come modificato dall'art.6 bis del D.l. n. 92/08;

-l'art.50 del Decreto Legislativo n.26112000, ed avvalendosi di tali poteri per l'adozione urgente dei provvedimenti suddetti;

Visto l'Articolo 6-ter 1.13712023 (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) apporta modifiche sia al

d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) sia al Codice penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente;

Evidenziato che l'art.54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n° 92, convertito con la legge n° 125/2008, attribuisce ai Sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana e che lo stesso dispone che il Sindaco intervenga nelle situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana; Rilevata: - la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di Ordinanza da parte del Sindaco;

ORDINA

Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 52/2006 e ss.mm.ii. che per quanto non espressamente citato si intende integralmente riportato e previsto nell'applicazione di quanto previsto dalla presente nel territorio comunale, oltre che per le motivazioni espresse in premessa:

Che sia fatto divieto assoluto di:

- gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente qualsiasi rifiuto fuori dai centri di raccolta, cestini, mastelli delle singole utenze TARI sia residenziali che commerciali o comunque fuori dalle aree o strutture adibite al conferimento dei rifiuti in modo da impedire dispersioni di essi nell'ambiente circostante;
- conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente forniti da Questo Ente;
- esporre e/o depositare i rifiuti non conferibili nei contenitori (es. ingombranti, mobili, legno, apparecchi domestici, materiale ferroso, imballaggi, ecc.) se non nella data concordata con il Gestori del servizio di raccolta mediante apposito numero verde;
- Conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze;
- esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare su area pubblica in punti diversi da quelli nelle immediate vicinanze del domicilio della propria utenza;
- esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare in orari e giorni diversi da quelli di raccolta definiti dal Comune;
- spostare dalla loro collocazione, danneggiare, ribaltare o insudiciare i cestini portarifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata domiciliare nonché i cassonetti;
- depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori o cestini portarifiuti;
- conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti presso la propria utenza domestica e/o commerciale;

- Conferire rifiuti nei cestini già ricolmi al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo;
- Depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta ed alle squadre atte alla vigilanza la verifica del corretto conferimento;
- Utilizzare sacchi e sacchetti diversi da quelli compostabili per il conferimento della frazione organica;
- Gettare imballaggi non opportunamente compressi ed ordinati:
 - i. Gli imballaggi in cartone prodotti dalle utenze domestiche, dovranno essere schiacciati, ridotti di volume e privi di residui all'interno e posizionati, in sicurezza, a fianco del mastello di colore blu ed esposti nel giorno calendarizzato per la raccolta carta/cartoncino. In caso di grandi quantitativi o grandezze, gli imballaggi in cartone dovranno essere conferiti ai Centri di Raccolta Comunali;
 - ii. Gli imballaggi in cartone prodotti dalle **utenze non domestiche** dovranno essere esposti schiacciati, ridotti di volume, impilati, privi di residui all'interno e posizionati, in sicurezza, in area antistante il proprio esercizio commerciale. In caso di grandi quantitativi o grandezze, gli imballaggi in cartone dovranno essere conferiti ai Centri di Raccolta Comunali;
- è fatto obbligo, sia per le utenze domestiche che commerciali di mantenere pulito il suolo pubblico dove vengono posizionati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- il deposito dei rifiuti in violazione alle modalità stabilite nella presente ordinanza verrà sanzionato come appresso indicato e i trasgressori saranno contestualmente obbligati alla rimozione immediata di essi col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti;
- nel caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, dei trasgressori e/o obbligati in solido, gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti;

DISPONE

Che coloro i quali depositeranno i rifiuti in accertata contravvenzione alle modalità stabilite nella presente Ordinanza saranno sanzionati come appresso meglio indicato, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato:

“qualora i trasgressori abbiano effettuato, anche in concorso fra loro, cumuli ed accatastamenti sul pubblico suolo e/a dinanzi siti ed abitazioni altrui, anche se esse al momento vacanti, sfitte, abbandonate, il Comando Polizia Municipale, previo accertamento di P.G., deferirà gli autori alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale

Ordinario ravvisandosi nel loro comportamento il reato di interruzione di pubblico servizio, p.p. dall'art. 340 c.p., dato che, di fatto, mediante il loro fare, hanno turbato il regolare servizio pubblico di raccolta rifiuti, costringendo gli operatori della ditta appaltatrice della raccolta a procedere ad un servizio diverso rispetto quello loro assegnato. In tale ultima circostanza, copia della CNR verrà immediatamente trasmessa al Sig. Sindaco, affinché egli dia mandato all'Ufficio Legale Comunale di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale, data la grave e certa perdita d'immagine che l'Ente ha ricavato da chiunque abbia contribuito nella partecipazione del reato.”

IPOTESI DI VIOLAZIONE:

- 1) mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata in conferimento separato;
- 2) mancato rispetto del calendario e dell'orario di conferimento;
- 3) mancato utilizzo e utilizzo improprio dei mastelli;
- 4) mancato utilizzo del sacchetto contenente il rifiuto all'intero del mastello;
- 5) abbandono del rifiuto.

Per le prime quattro ipotesi di violazione la sanzione pecuniaria va da € 150,00 a € 2.500,00, per l'ultima ipotesi l'ammenda prevista va da € 1.000,00 a € 10.000,00 (se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio). Si precisa che per la determinazione dell'ammontare dell'importo relativo al pagamento in misura ridotta avverrà ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i..

Altresì, si dispone:

- i. che tutti i soggetti preposti per legge provvedano a fare osservare la presente ordinanza.
- ii. La notifica:
 - al locale Comando di Polizia Municipale;
 - alla Tenenza della Guardia di Finanza di Favignana;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Favignana;
 - alla Capitaneria di porto di Favignana;
 - all'ASP Dipartimento Igiene Pubblica dell'ASP di Trapani;
 - al rappresentante legale della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90 si comunica che è ammesso il ricorso avverso il presente provvedimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Forgione Francesco